

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco del 08.07.2021 n. 594
www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Stocco, all'udienza del 07/07/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxxx dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

parte opponente

CONTRO

BANCA CEDENTE

parte opposta

E NEI CONFRONTI DI

SOCIETA' CESSIONARIA

parte terza intervenuta

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato **DITTA LIQUIDATRICE** in proprio e nella qualità di liquidatore della **SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 490/2017, emesso in data 6/06/2017, con il quale il Tribunale di Trapani gli ha ingiunto di pagare, in favore della **BANCA**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00), quale limite contrattuale stabilito, a saldo dell'esposizione debitoria sull'apertura di credito n. xxxxx, nonché le spese del procedimento monitorio.

L'istituto di credito convenuto, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

Con comparso di costituzione depositata il 6.3.2019 si è costituita in giudizio **SOCIETA' CESSIONARIA**, nella qualità di procuratore con rappresentanza del **Fondo OMISSIS**, cessionario del credito oggetto di causa, che ha fatto proprie le domande formulate dal proprio cedente.

L'opposizione va rigettata per i motivi appresso specificati.

Va premesso che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001 n.13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale. Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato come l'esistenza dei rapporti bancari posti a fondamento della domanda monitoria risulta documentatamente provata alla luce della produzione dei contratti stipulati dalle parti, unitamente agli estratti conto, a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo.

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco del 08.07.2021 n. 594

Ciò posto, parte opponente, in sede di opposizione, ha contestato la quantificazione del credito e ha eccepito che siano state applicate poste non dovute, riconducibili ad interessi oltre il tasso soglia usura, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e differenza di valuta non regolarmente pattuiti. Orbene, all'esito dell'istruttoria espletata le doglianze formulate da parte opponente devono essere considerate prive di fondamento.

Il CTU, infatti, a seguito della propria indagine contabile, non ha rilevato difformità con riferimento al tasso di interesse applicato rispetto a quello concordato fra le parti (cf. pag. 4 dell'elaborato peritale). Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento all'applicazione della clausola relativa all'antergazione/postergazione della valuta.

Ed invero, il CTU ha evidenziato di avere "proceduto a verificare, in base alla descrizione delle operazioni ed alle condizioni contrattuali, il calcolo seguito dalla banca per determinare le valute sugli addebiti e sugli accrediti. Da tale controllo non sono emerse anomalie, pertanto il CTU non ha proceduto ad alcun ricalcolo" (cf. pagg. 4 e ss dell'elaborato peritale).

Risulta, inoltre, regolarmente pattuita la clausola relativa all'applicazione della commissione di massimo scoperto e della commissione fido accordato, di cui il CTU ha accertato la specifica indicazione dei criteri di calcolo nei contratti stipulati inter partes (cf. pag. 7 dell'elaborato peritale).

Occorre, poi, evidenziare che il CTU, nel proprio elaborato peritale, ha accertato che l'istituto di credito opposto nel corso dei rapporti intrattenuti con la società opponente ha pattuito in contratto un tasso di interesse inferiore al tasso soglia antiusura (cf. pagg. 8 e ss della ctu depositata il 30.10.2020).

Deve, pertanto, ritenersi che la dedotta nullità delle clausole determinative degli interessi nei rapporti bancari inter partes per violazione della normativa in tema di usura non sia sussistente.

Con riferimento alle doglianze relative alla garanzia personale che il **DITTA LIQUIDATRICE** avrebbe prestato per il puntuale adempimento dell'obbligazione derivante in capo alla **SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE** per effetto dell'accollo del mutuo chirografario dalla Banca erogato alla **S.R.L. OMISSIS**, vanno integralmente condivise le eccezioni di inammissibilità della domanda di accertamento della nullità di tale rapporto, essendo esso estraneo alla domanda monitoria azionata dall'istituto di credito opposto.

Va, poi, rilevato che tali doglianze – anche se riferite al contratto di fideiussione stipulato dall'opponente **DITTA LIQUIDATRICE** in relazione all'apertura di credito stipulata il 06.07.2011- risultano infondate.

Ed invero, nel contratto sottoscritto dall'opponente risultano puntualmente indicati tutti gli elementi necessari per la validità della fideiussione, quali il garante, il beneficiario, il rapporto e il limite dell'importo garantito (cf. contratto di fideiussione del 6.7.2011 prodotto da parte opposta).

Priva di pregio risulta essere, inoltre, l'eccezione fondata sulla violazione degli obblighi previsti dall'articolo 1956 c.c.

Occorre, infatti, evidenziare che "il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 del codice civile, ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche" (cfr. Cass., n. 10870 del 2005; Cass., 2524 del 2006).

Orbene, nel caso di specie, non solo parte opponente non ha correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa incombente, ma gli elementi raccolti nell'istruttoria del presente giudizio escludono l'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di applicabilità dell'articolo 1956 c.c.

Occorre, infatti, sottolineare che **DITTA LIQUIDATRICE** era l'amministratore della società garantita, e adesso ne ha assunto la funzione di liquidatore, sicchè costui era necessariamente a conoscenza del credito concesso dalla Banca alla debitrice principale.

L'opposizione e le domande ad essa connesse vanno, di conseguenza, rigettate.

In applicazione del principio della soccombenza, parte opponente deve essere condannata a rifondere, nei confronti della terza intervenuta, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4835,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti, vanno interamente poste a carico di parte opponente.

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco del 08.07.2021 n. 594

Sussistono, invece, considerato il subentro nella posizione processuale dell'opposta della terza cessionaria del credito, i presupposti previsti dall'art. 92 cpc per disporre la compensazione delle spese della fase di opposizione fra l'opponente e l'opposta,

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo ;
condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte terza intervenuta le spese di lite che si liquidano, ai sensi del Dm 55 del 2014, in complessivi euro 4835,00 oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio , come liquidate in atti, interamente a carico di parte opponente;
dispone la compensazione delle spese della fase di opposizione fra l'opponente e l'opposta

Così deciso in Trapani, all'udienza del 07/07/2021 .

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*